



COMUNE DI SIZZANO

PROVINCIA DI NOVARA

C.A.P. 28070 - CODICE FISCALE 80001390030

DELIBERAZIONE N. 81 COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONVENZIONE TRA COMUNE DI SIZZANO E L'ASSOCIAZIONE "QUATTRO ZAMPE NEL CUORE" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CATTURA, ACCOMPAGNAMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI.

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 15,30

nella Sala Giunta del Municipio di Sizzano, nel rispetto delle formalità di legge, Statuto e regolamentari, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone di:

Presente	Assente		
		PONTI CELSINO	Sindaco x
		VERCELLONI STEFANO	Assessore x
		CREPALDI GIAN LUCA	Assessore x
		Totali	<u> 3 </u> = <u> </u>

Partecipa alla riunione il Segretario comunale titolare, Dott. Roberto Gilardone, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Riconosciuto legale il numero degli Assessori intervenuti, Celsino Ponti, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta comunale a deliberare sull'argomento indicato all'oggetto.

Deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 22.12.2016

Oggetto: CONVENZIONE TRA COMUNE DI SIZZANO E L'ASSOCIAZIONE "QUATTRO ZAMPE NEL CUORE" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CATTURA, ACCOMPAGNAMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI.

Il Sindaco propone l'adozione del seguente deliberato inerente l'oggetto.

Preso atto delle disposizioni della legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (legge 14 agosto 1991, n. 281 e s.m.i.) e delle vigenti norme regionali e regolamentari in materia;

Dato atto che, pur essendo modesto il fenomeno del randagismo dei cani in questo Comune, bisogna comunque ottemperare alle disposizioni legislative;

Dato atto che il Comune di Sizzano con circa 1475 abitanti, non ha risorse finanziarie e non è assolutamente in grado di gestire da solo un canile;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 49 del 11.11.2013, con la quale è stata affidata la gestione del servizio di cattura, accompagnamento e custodia cani randagi rinvenuti sul territorio di Sizzano all'Associazione "Quattro Zampe nel Cuore" con sede in Cascina Porta a Rovasenda (Vc) per un periodo di anni tre, con scadenza il 31.12.2016;

Considerato che occorre riaffidare il servizio in parola, interpellata l'Associazione medesima, che ha sempre svolto il servizio in maniera puntuale, oltre che ha addivenire all'affidamento dei cani rinvenuti nel territorio di questo Comune a privati cittadini, sgravando così il Comune dei relativi costi, si è resa disponibile a continuare lo svolgimento del servizio alle stesse condizioni tecniche a costi praticamente invariati:

	Costi Convenzione		
	2014/2016		2017/2019
- Intervento cattura cani	Euro 80,00	costo invariato dal 2008	Euro 85,00
- mantenimento e cura cani quota un tantum annuale	Euro 1,25/abit.	costo invariato dal 2014	Euro 1,25/abit.
- cani pericolosi sottoposti ad osservazione sanitaria	Euro 130,00	costo invariato dal 2005	Euro 150,00
- smaltimento spoglie mortalità cani:			
sino a Kg. 30	Euro 60,00		Euro 60,00
oltre Kg 30	Euro 100,00	costi invariati dal 2005	Euro 100,00

Esaminata la bozza di Convenzione, composta da n. 40 articoli, trasmessa dall'Associazione "Quattro zampe nel Cuore" e ritenutala degna di approvazione;

Ritenuto di fissare in anni tre la durata della predetta Convenzione a far data dal 1° gennaio 2017 e pertanto sino al 31 dicembre 2019;

PROPONE

1) Di approvare la Convenzione tra il Comune di Sizzano (Novara) e l'Associazione "Quattro zampe nel Cuore", con sede a Rovasenda, per la gestione del servizio di cattura, accompagnamento e custodia dei cani rinvenuti, abbandonati o smarriti sul territorio di Sizzano in attuazione della Legge 14.8.1991 n. 281, composta da n. 40 (quaranta) articoli che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "A", per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to C. Ponti

Il Segretario Comunale
F.to R. Gilardone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 23.12.2016 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì 23.12.2016

Il Segretario Comunale
F.to R. Gilardone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D:Lgs 18.08.2000, n. 267)

X Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000*).

Lì 23.12.2016

Il Segretario Comunale
F.to R. Gilardone

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 23.12.2016

Il Segretario Comunale
F.to R. Gilardone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to R. Gilardone

Tra l'Associazione "**Quattro zampe nel cuore**" con sede in Cascina Porta a Rovasenda (VC), C.F. 91010520020, iscritta al Registro Provinciale del Volontariato, Sett. Sanità con cod. VC30SA, nella persona del rappresentante legale, Sig. Piergiorgio Derivi nato a Torino il 25/002/1941, C.F. DRVPGR41B25L2190, di seguito denominata semplicemente **Associazione**, ed il Comune di C.F. nella persona del Sig..... nato a il C.F. Di seguito denominato semplicemente **Comune**, si conviene quanto segue:

CAPITOLO 1

Delle catture e della custodia sanitaria

Art.1

L'Associazione, con l'intervento di suoi incaricati in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti e dotati di mezzi idonei, si obbliga alla cattura ed al contenimento di cani vaganti, randagi o incustoditi sul territorio del Comune, ed all'accompagnamento degli stessi presso una propria struttura regolarmente autorizzata allo svolgimento delle funzioni di canile di prima accoglienza. La cattura dovrà essere effettuata con metodi ed attrezzature che non comportino sofferenze per gli animali e prevengano rischi sia personali che per la salute pubblica.

Art.2

La richiesta di intervento per la cattura di cani vaganti dovrà essere inoltrata a mezzo telefono, presso il numero fornito dall'Associazione, e confermata a mezzo messaggio di posta elettronica con indicazione della data e dell'ora della chiamata, elementi identificativi del chiamante, luogo e tipologia di intervento. Copia della richiesta di intervento dovrà essere contestualmente inviata anche al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio.

Art.3

Per favorire una rapida esecuzione dell'intervento, al momento della chiamata il personale addetto alla cattura potrà richiedere la collaborazione di un incaricato dal chiamante per l'accompagnamento sul luogo dell'intervento.

Art.4

Le chiamate per l'intervento saranno ricevute solamente se provenienti da:

- Funzionari incaricati dal Comune;
- Servizio Veterinario della ASL;
- Forza Pubblica (CC, PS, CFS, ecc.);
- Comando P.M.

Art.5

Il servizio di cattura ed accompagnamento di cani vaganti sarà garantito per tutti i giorni dell'anno, con reperibilità costante, ventiquattro ore su ventiquattro, con intervento entro tre ore dalla conferma di chiamata a mezzo messaggio di posta elettronica.

Art.6

Nel caso di animali feriti, in pericolo di vita o in situazione che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone o di altri animali, l'Associazione interverrà anche di propria iniziativa o su segnalazione di terzi, incaricandosi di far sottoscrivere all'autore della segnalazione una dichiarazione di responsabilità che metterà a disposizione del Comune per gli opportuni accertamenti.

Art.7

Il cane, accompagnato presso le strutture di contenimento dell'Associazione (canile sanitario), sarà sottoposto a controlli sanitari da parte di un Dott. Veterinario di fiducia dell'Associazione al fine di accertare la presenza di patologie o ferite, e rimarrà a disposizione delle autorità Sanitarie per gli accertamenti previsti dalle leggi vigenti. Non sarà consentito l'allontanamento dell'animale prima che sia trascorso il periodo di osservazione sanitaria, che indicativamente ha durata di 10 giorni, ed effettuata la visita di controllo del Servizio Veterinario, fatto salvo quanto previsto dal successivo Art.9.

Art.8

Nel caso in cui il cane sia provvisto di identificativo, o comunque risulti possibile l'identificazione del proprietario, il Servizio Veterinario provvederà a fornirne i dati al Comune, il quale si assume l'onere di avvisare tempestivamente il proprietario circa la presenza del cane presso il canile e lo informa sulle procedure per la restituzione (L.R. 18/04 Art. 9 comma 3). Trascorsi 10 giorni dalla cattura, salvo diversa indicazione del Veterinario responsabile dell'osservazione sanitaria, il cane sarà trasferito alla sezione "rifugio". Per ogni giorno successivo al decimo di permanenza del cane in canile saranno addebitate al Comune € 6.00 (seicentesimozero).

Art.9

Qualora sia stato identificato il proprietario e questi ne faccia richiesta, il cane dovrà essere restituito allo stesso, previa autorizzazione del Servizio Veterinario, per la custodia in isolamento presso il proprio domicilio, dopo l'eventuale iscrizione all'anagrafe canina ed applicazione degli elementi identificativi.

Art.10

Nel caso in cui il cane non sia provvisto di identificativo, o comunque risulti impossibile l'identificazione del proprietario, sarà mondato da parassiti, vaccinato ed identificato ai sensi della L.R. n. 18/04. Esaurito il periodo di osservazione, sentito il parere delle autorità sanitarie, sarà trasferito presso le strutture adibite a rifugio di proprietà dell'Associazione, in attesa di affidamento a privati o ad associazioni che ne facciano richiesta.

Art. 11

Per le operazioni di cattura ed accompagnamento il Comune riconoscerà un diritto fisso di Euro 85,00 (Euroottantacinquecentesimozero) per ogni animale catturato, da regolarsi entro trenta giorni l'emissione del documento contabile relativo. Nel caso di catture di femmine con relativa cucciolata si conteggerà una sola cattura a condizione che i cuccioli non siano ancora svezzati.

Art.12

Al Comune, oltre ai costi di cattura e custodia in conformità alle tariffe approvate (€ 85,00 per la cattura e l'osservazione sanitaria) saranno addebitati i costi relativi ad interventi veterinari per la riduzione di fratture, comprese le indagini diagnostiche, ulteriori interventi di tipo sanitario imposti per legge, ordinati dal Servizio Veterinario ed in generale tutti gli interventi veterinari che abbiano carattere di eccezionalità e che si rendessero necessari nell'interesse della salute e della qualità della vita dell'animale, sentito il parere dell'Autorità Sanitaria e del Veterinario responsabile della struttura.

Art.13

Tutte le operazioni di controllo sullo stato di salute e pulizia, le vaccinazioni, le profilassi antiparassitarie e tutti gli interventi possibili all'interno della sala veterinaria annessa al canile sanitario, saranno totalmente a carico dell'Associazione.

Art.14

Il personale in servizio presso la struttura collaborerà per gli interventi veterinari effettuati dal personale del Servizio Veterinario della ASL e da Veterinari libero professionisti incaricati. Tale collaborazione potrà essere rifiutata per le operazioni di eutanasia o comunque per tutti gli interventi cruenti che possono essere in contrasto con la coscienza animalista degli operatori.

Art.15

Qualora richiesto, l'Associazione si incaricherà del trasporto gratuito dell'animale da curare presso una struttura sanitaria scelta dal Comune, purché tale struttura sia posta ad una distanza massima di km. 50 dalla sede dell'Associazione. Per distanze superiori i costi di trasporto saranno addebitati al Comune sulla base delle tabelle chilometriche stabilite dall'A.C.I.

Art.16

L'Associazione indicherà un responsabile della conduzione del canile (Direttore) che avrà cura di tenere aggiornato il registro di carico e scarico e le schede individuali trattamenti. Su ogni scheda saranno riportati i dati segnaletici del cane, le date di ingresso ed uscita, codice di individuazione, interventi di profilassi e terapeutici, indicazioni per l'alimentazione e l'affido, firma del Veterinario della ASL o del responsabile sanitario per le loro competenze.

Art.17

Al fine di favorire la ricerca del proprietario, il Comune, attraverso un proprio incaricato, terrà un registro delle denunce di smarrimento sul quale saranno indicate le generalità del denunciante, la data, luogo e circostanze dello smarrimento, descrizione ad elementi identificativi del cane previsti per legge.

Art.18

Alle condizioni previste dai punti precedenti, presso le strutture dell'Associazione potranno essere conferiti soltanto cani rinvenuti vaganti fuori dal controllo del possessore successivamente alla stipula della presente convenzione.

CAPITOLO 2

Del rifugio

Art.19

Il trattamento dei cani ospiti della struttura prevede la somministrazione di almeno due pasti giornalieri per qualità a quantità adeguato alle esigenze del cane, la pulizia quotidiana dei box e delle attrezzature, la disponibilità costante di acqua da bere. Con cadenza periodica si provvederà alla disinfestazione dei locali secondo le indicazioni del Servizio Veterinario della ASL.

Art.20

Gli interventi sanitari, comprese le indagini diagnostiche, ed in generale tutti gli interventi veterinari che abbiano carattere di eccezionalità, e che si renderanno necessari nell'interesse della salute e della qualità della vita dell'animale, sentito il parere dell'Autorità Sanitaria e del Veterinario responsabile della struttura, saranno a carico del Comune, previa indicazione del tipo di intervento e del costo preventivato. Nei casi di estrema urgenza, sentito il parere dell'Autorità Sanitaria e del Veterinario responsabile, il Direttore della struttura è autorizzato a procedere secondo le indicazioni dell'Ufficiale sanitario.

Rimangono a carico del Comune anche i costi relativi a profilassi, indagini diagnostiche o interventi sanitari obbligatori per legge o per prescrizione del Servizio Veterinario o di altro organismo di vigilanza.

Art.21

L'associazione si impegna a garantire l'accesso alla struttura da parte dei visitatori almeno per due ore al giorno tutti i giorni escluso il sabato, ed a fornire ai cittadini che ne facciano richiesta le informazioni relative ai cani catturati. L'orario di visita sarà affisso all'ingresso della struttura e comunicato agli Enti che possono averne interesse.

Art.22

Al fine di garantire la massima trasparenza, L'associazione incaricherà un responsabile alla tenuta del registro di carico e scarico vidimato dal Servizio Veterinario della ASL in cui saranno annotati: data e luogo di cattura, dati segnaletici e codice di identificazione del cane, codice scheda sanitaria individuale, data e motivo dell'uscita comprese le generalità e gli estremi di identificazione dell'affidato.

Art.23

Per il mantenimento e le cure dei cani catturati ed ospitati presso le strutture dell'Associazione, il Comune conferirà all'Associazione Euro 1,25 (Eurounoecentesimiventicinque) ad abitante ad anno sulla base dei residenti nel Comune al primo gennaio di ogni anno. Il Comune si assume l'onere di comunicare per iscritto il numero dei residenti entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art.24

I conferimenti avranno cadenza trimestrale anticipata al primo giorno non festivo dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre con emissione del relativo documento contabile almeno 20 giorni prima della scadenza.

Art.25

In deroga a quanto stabilito all'Art.18, il Comune potrà conferire anche cani di diversa provenienza, alle stesse condizioni dei randagi, ivi compreso il contributo per la cattura, salvo diverso parere dell'Associazione. Le stesse condizioni saranno applicate anche ai cuccioli nati entro il sessantesimo giorno dalla data di ingresso in canile della madre.

Art.26

Ogni ritardo od omissione di versamenti darà luogo alla sospensione del servizio di cattura e, trascorsi trenta giorni dalla data di sospensione dei versamenti, i cani ospiti del rifugio saranno messi a disposizione del Comune per il trasferimento ad altra struttura. Per i giorni successivi al trentesimo dalla sospensione, per i cani che si troveranno ancora ospiti del rifugio sarà applicata la tariffa per pensione giornaliera per gli Enti non convenzionati in vigore al momento.

Art.27

Per i cani sottoposti ad osservazione sanitaria in conseguenza di morsi (cani morsicatori) o altri eventi e che debbano essere ricoverati in regime di isolamento perché giudicati dall'autorità sanitaria potenzialmente pericolosi per l'uomo o per altri animali, il Comune riconoscerà un premio forfetario pari a Euro 150,00 (centocinquanta). Il servizio comprende il trasporto del cane in canile

e la permanenza in isolamento fino al decimo giorno. Per i giorni eccedenti sarà applicata la tariffa per pensione giornaliera in vigore al momento.

Art.28

Per il computo dei giorni di permanenza del cane presso le strutture dell'Associazione farà fede il registro di carico e scarico tenuto dal responsabile del rifugio.

CAPITOLO 3

Delle spoglie mortali

Art.29

L'Associazione, con mezzi appropriati e personale in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti, si incarica della raccolta e dello smaltimento delle spoglie mortali di animali di qualsiasi specie, esclusi bovini ed equini da allevamento, di cui non sia possibile attribuirne la proprietà. Le richieste di intervento dovranno essere inoltrate secondo le modalità previste dagli Art.2,3 e 4 della presente convenzione.

Art.30

Il servizio sarà garantito tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle ore 18 con intervento entro tre ore dalla chiamata.

Art.31

Il Comune conferirà all'Associazione Euro 60.00 (sessanta) per ogni carcassa di peso fino a kg. 30, ed Euro 100, 00 (cento) per ogni carcassa di peso superiore a kg. 30, da regolarsi entro trenta giorni l'emissione del documento contabile relativo.

CAPITOLO 4

Del soccorso ad animali da affezione diversi dai canidi.

Art.32

L'Associazione, con l'intervento di suoi incaricati in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti e dotati di mezzi idonei, si obbliga al soccorso ed al contenimento di animali da affezione di specie diversa dai canidi, feriti o sofferenti, rinvenuti incustoditi sul territorio del Comune, ed all'accompagnamento degli stessi presso una struttura idonea al corretto trattamento terapeutico. L'intervento dovrà essere effettuato con metodi ed attrezzature che non comportino sofferenze per gli animali e prevengano rischi sia personali che per la salute pubblica.

Art. 33

Gli interventi sanitari, comprese le indagini diagnostiche, ed in generale tutti gli interventi veterinari che si renderanno necessari nell'interesse della salute e della qualità della vita dell'animale, sentito il parere dell'Autorità Sanitaria e del Veterinario responsabile della struttura, saranno a carico del Comune, previa indicazione del tipo di intervento e del costo preventivato. Nei casi di estrema urgenza, sentito il parere dell'Autorità Sanitaria e del Veterinario responsabile, il Direttore della struttura è autorizzato a procedere secondo le indicazioni dell'Ufficiale sanitario.

Rimangono a carico del Comune anche i costi relativi a profilassi, indagini diagnostiche o interventi sanitari obbligatori per legge o per prescrizione del Servizio Veterinario o di altro organismo di vigilanza.

Art.34

Il servizio di pronto intervento sarà garantito per tutti i giorni dell'anno, con reperibilità costante, ventiquattro ore su ventiquattro. Le richieste di intervento dovranno essere inoltrate secondo le modalità previste dagli Art.2, 3 e 4 della presente convenzione e saranno ricevute solamente se provenienti da:

- Funzionari incaricati dal Comune;
- Servizio Veterinario della ASL;
- Forza Pubblica (CC, PS, CFS, ecc.);
- Comando P.M.

Art. 35

Per le operazioni di soccorso ed accompagnamento il Comune riconoscerà un diritto fisso di Euro 85,00 (Euroottantacinquecentesimizero) per ogni animale catturato, da regolarsi entro trenta giorni l'emissione del documento contabile relativo.

CAPITOLO 5

Norme finali

Art.36

La presente convenzione avrà durata pari ad anni tre, con decorrenza dal 01.01.2017 e scadenza il 31.12.2019.

Art.37

Le parti si garantiscono la possibilità di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione motivata inoltrata a mezzo lettera raccomandata, con almeno novanta giorni di preavviso. Le somme versate in anticipo per prestazioni non effettuate non saranno rimborsate. In caso di recesso da parte del Comune, per i cani che risultino ancora ospiti della sezione rifugio, saranno applicate le condizioni previste dall'Art. 26. In caso di recesso da parte dell'Associazione per i cani che risultino ancora ospiti della sezione rifugio non sarà richiesta alcuna somma a mantenimento.

Art. 38

Tutti gli importi si intendono al lordo di tasse ed al netto di imposte o ritenute. Le spese pertinenti alla eventuale registrazione della presente convenzione sono a carico del Comune.

Art. 39

Per ogni controversia derivante dal presente accordo è esclusivamente competente il foro di Vercelli.

Art. 40

Per tutto quanto non contenuto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa Nazionale e Regionale vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.